

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 E ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154- SECONDO AVVISO FEBBRAIO 2021

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'art 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 secondo la disciplina e la ripartizione dei fondi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Finalità

1. Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di beni di prima necessità tra cui prodotti alimentari e prodotti indispensabili per la cura della persona, compresi i farmaci, a favore dei soggetti economicamente svantaggiati individuati dal Servizio Risorse al Cittadino del Comune di Casciana Terme Lari.

Art. 3 – Tipologia del beneficio

L'ammontare dei “ buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare e di altri requisiti, sotto indicati, ed è così composto:

- a) Componenti nucleo familiare : 10,00 € per ciascun componente
- b) Nucleo mono genitoriale: € 50,00
- c) Figli a carico di età inferiore a 25 anni:
 - 1 Figlio a carico : € 50,00
 - 2 Figli a carico : € 60,00
 - 3 Figli a carico : € 70,00
 - 4 Figli a carico : € 80,00
 - 5 Figli a carico : € 90,00
 - più di 5 figli a carico : € 100,00
- d) Invalidi civili: € 30,00 per ciascun componente in tale condizione
- e) Affitto privato o mutuo per la casa di abitazione (mensile al momento della domanda):
 - per rata/canone fino a € 300,00: € 50,00
 - per rata/canone da a € 301,00 a 400,00 : € 60,00
 - per rata/canone da a € 401,00 a € 500,00: € 70,00

- per rata/canone da a € 501,00 a € 600,00: € 80,00
- per rata/canone da a € 601,00 a € 700,00: € 90,00
- oltre € 700,00: € 100,00

non rientra nell'affitto il canone corrisposto per alloggi di edilizia residenziale pubblica

f) Perdita economica causata dal COVID-19 quantificata sulla base delle entrate attualizzate nel mese di febbraio 2020, rispetto al mese precedente a quello della domanda:

- da € 1,00 a € 500,00: € 70,00
- da € 501,00 a € 750,00: € 90,00
- da € 751,00 a € 1.000,00: € 100,00
- da € 1.001,00 a € 1250,00: € 120,00
- oltre € 1.250,00 : € 150,00

g) sulla base dell'entrata mensile attualizzata al mese precedente a quello della domanda, sarà decurtato il buono, ottenuto secondo i criteri di cui alle lettere precedenti, secondo i seguenti parametri:

per entrate fino a €1000,00 nessuna decurtazione
 tra € 1001,00 e € 1500,00 : - € 60,00
 oltre € 1500,00 : - € 80,00

per i criteri di cui ai punti precedenti si intende per entrata mensile attualizzata la somma delle entrate percepite nel mese dal nucleo familiare richiedente considerate secondo un principio di cassa che tenga conto di tutto quello che ciascun componente il nucleo ha effettivamente percepito a qualsiasi titolo.

In particolare devono essere sommati ai fini della quantificazione delle suddette entrate a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) tutti i redditi derivanti da sostegno pubblico e quindi: tutti i tipi di pensione, pensione di invalidità, cassa integrazione, provinciali, regionali o statali di qualsiasi genere, reddito di cittadinanza, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)... Analogamente verranno considerati tutti i redditi di natura privata percepiti dal nucleo.

Non sono ammessi al beneficio i richiedenti che dichiarano conti correnti o depositi intestati ai componenti del nucleo di importo complessivo superiori a € 10.000,00.

La commissione sociale, di cui all'art.4, inoltre sulla base di una propria valutazione, in relazione alla condizione di particolare necessità, può aumentare il contributo fino ad un massimo di € 100,00.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Casciana Terme Lari.

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un'unica domanda di accesso a valere sul singolo avviso nei termini stabiliti dallo stesso.

Le domande sono valutate da una commissione sociale, composta dal Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino o suo delegato, dalle assistenti sociali individuate dalla Asl e da un dipenden-

te dell'U.O. Scuola, Cultura, Sanità, Sociale a titolo di segretario verbalizzante, che individuerà sulla base dei criteri sopra indicati l'importo del buono da concedere fino ad esaurimento delle risorse stabilite per l'avviso.

Gli importi possono essere eventualmente e proporzionalmente rimodulati in eccesso o in difetto sulla base delle risorse disponibili sull'avviso.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, la commissione sociale darà priorità ai richiedenti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Nاسpi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale.

Sarà data priorità ai richiedenti che non hanno presentato domanda sul primo avviso pubblicato a dicembre 2020.

Art. 5 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 6 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.